

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3663 del 18/07/2023
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "AZIENDA AGRICOLA BENASSI FEDERICA" - Correggio.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3795 del 18/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 21475/2022

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "AZIENDA AGRICOLA BENASSI FEDERICA" – Correggio.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**AZIENDA AGRICOLA BENASSI FEDERICA**", avente sede legale e stabilimento nel comune di **Correggio – Via San Martino n.54/A/B/C** – Provincia di Reggio Emilia, inerente l'attività di allevamento bovini da latte e cantina di vinificazione, acquisita al protocollo di ARPAE al PG/91770 del 01/06/2022 e le successive note ed integrazioni acquisite da Arpae rispettivamente al PG/6203 del 13/01/2023 e al PG/30960 del 20/02/2023;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/2006;
- Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e del Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Richiamato che la Ditta è in possesso di una Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n.29442 del 08/07/2021, ai sensi del Regolamento Regionale n.3/2017, come da applicativo regionale Gestione Effluenti, e che tale comunicazione è presa a riferimento per la presente autorizzazione;

Preso atto che l'allevamento è dotato di una sala mungitura e una sala latte e che le acque di lavaggio di tali locali e delle relative attrezzature sono recapitate ai contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici e sono pertanto destinate all'utilizzazione agronomica;

Preso atto altresì che, relativamente alla matrice scarichi idrici, la Ditta riferisce di avere uno scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura provenienti da un servizio igienico utilizzato dagli addetti e che le acque reflue domestiche dei servizi igienici risultano sempre ammesse, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/2006, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, non necessitando di autorizzazione espressa e pertanto il titolo abilitativo relativo agli scarichi idrici ed il relativo Allegato non verranno ricompresi nel presente Atto;

Tenuto conto che trattasi di azienda agricola che dispone di una cantina in cui viene trasformata l'uva proveniente per 2/3 dai fondi agricoli condotti direttamente dall'azienda e che la rimanente parte di uva

viene acquistata da aziende agricole terze, e che il volume delle acque reflue derivanti dai lavaggi delle attrezzature e dei locali è inferiore a 1000 mc/anno (essendo di 180 mc/anno);

Tenuto conto altresì che, per i reflui di cantina cui trattasi, la Ditta ha dichiarato che gli stessi possono essere considerati come reflui non rilevanti dal punto di vista ambientale sulla base dell'art.44 del Regolamento Regionale n.3/2017, e che intende destinare tali reflui ad utilizzazione agronomica;

Preso atto che, relativamente all'attività di trasformazione uva, la Ditta rientra nella fattispecie indicata al citato art.44, in specifico ai sensi dell'art 101 comma 7 lettera c);

Verificato pertanto che, come dichiarato dalla Ditta con nota PG/30960 del 20/02/2023, la stessa dispone dei requisiti necessari per poter spandere i reflui derivanti dalla cantina su propri terreni agricoli, così come richiesto all'art. 44 e art. 56 del Regolamento Regionale n.3/2017;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..
- Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n.3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'allevamento della Ditta **"AZIENDA AGRICOLA BENASSI FEDERICA"**, ubicato nel comune di **Correggio** – **Via San Martino n.54/A/B/C** – Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs. 152/2006
Suolo	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i. e delle acque reflue, ai sensi del Regolamento Regionale 3/2017
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs. 152/2006;**
- **Allegato 2 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;**
- **Allegato 3 - Utilizzazione agronomica delle acque reflue, ai sensi del Regolamento Regionale 3/2017;**
- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

6) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/2006.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06.

La Ditta **"AZIENDA AGRICOLA BENASSI FEDERICA"** è autorizzata a svolgere l'attività di **allevamento di bovini da latte e produzione di vino** negli impianti ubicati in Comune di **Correggio – Via San Martino n.54/A/B/C** - Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di emissione sotto riportati e delle prescrizioni previste dall'Allegato 3 – Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art.272 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 – e dell'Allegato 4 Prescrizioni specifiche per tipo di attività – di cui alla Delibera Regionale n.2236 del 28/12/2009 e s.m.i.:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
EC1	CENTRALE TERMICA CANTINA DA 240 KW A GAS METANO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
EC2	ESSICCAZIONE FIENO DA 7.5 KW A GAS METANO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
ER1-ER2	STABULAZIONE	EMISSIONI DIFFUSE					
EL1-EL2	STOCCAGGIO EFFLUENTI ZOOTECNICI	EMISSIONI DIFFUSE					
EM	SILI STOCCAGGIO MANGIMI	EMISSIONI DIFFUSE					

La Ditta deve tenere costantemente aggiornato un registro dalle pagine numerate su cui annotare l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie, validate dalle relative fatture d'acquisto o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art.272 comma 2) e gli interventi di manutenzione di eventuali impianti d'abbattimento, da tenere a disposizione delle Autorità di controllo.

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale non può considerarsi valida nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazione di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Allegato 2 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.

L'attività aziendale consiste principalmente in allevamento di bovini con produzione di latte destinato alla trasformazione in Parmigiano Reggiano DOP.

La Ditta è attualmente in possesso di una Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n.29442 del 08/07/2021, in cui sono riportati un numero di capi pari a 210 vacche da latte, 60 rimonte e 50 vitelli, per un totale complessivo di allevamento pari a 320.

L'allevamento è dotato di una sala mungitura a 20 posti e una sala latte. Le acque di lavaggio della sala mungitura e delle attrezzature della sala latte sono recapitate ai contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici e sono pertanto destinate all'utilizzazione agronomica.

Prescrizioni

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 3/2017.
2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
4. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

Allegato 3 - Utilizzazione agronomica delle acque reflue, ai sensi del Regolamento Regionale 3/2017.

L'azienda dispone anche di una cantina in cui viene trasformata l'uva. La Ditta dichiara che le uve lavorate provengono per almeno 2/3 da fondi condotti direttamente dall'azienda mentre la rimanente parte viene acquistata da terzi. Non viene effettuato l'imbottigliamento ma viene venduto il vino sfuso. L'azienda dichiara che le acque reflue derivanti dai lavaggi delle attrezzature e dei locali non contengono sostanze pericolose e sono inferiori a 1000 mc/anno, potendo pertanto essere considerate non rilevanti dal punto di vista ambientale, in base all'art.44 del Regolamento Regionale n.3/2017.

A fronte di una produzione annuale pari a 180 mc di reflui, l'azienda dispone di cisterne interraste destinate esclusivamente allo stoccaggio dei reflui derivanti dalla trasformazione enologica, di volume complessivo pari a 129 mc. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue stoccate, su terreni in disponibilità dell'azienda avviene due volte all'anno e in quantitativi non superiori ai 100 mc/ha/anno.

Prescrizioni

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 3/2017 in merito all'utilizzazione agronomica delle acque reflue.
2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue considerate non rilevanti dal punto di vista ambientale, derivanti dalle aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, devono rispettare quanto riportato agli articoli 44 e 56 del Regolamento Regionale n.3/2017.
3. Le acque reflue prodotte dovranno essere distribuite su terreni agricoli dei quali la Ditta abbia la disponibilità riconosciuta da adeguato titolo giuridico, in un quantitativo massimo pari a 100 metri cubi per ettaro per anno.
4. La Ditta deve trasmettere ad Arpae una dichiarazione, predisposta secondo le indicazioni contenute nell'Allegato IV del Regolamento Regionale n.3/2017. Tale dichiarazione va trasmessa entro trenta giorni dall'avvio della produzione di acque reflue e deve essere aggiornata ogni volta che subentrino modifiche rispetto a quella precedentemente inviata. Una copia della dichiarazione e di tutti gli atti necessari ad attestarne la veridicità deve essere conservata in azienda per i controlli ispettivi.
5. Per aggiornamenti o variazioni in merito ai quantitativi e alle condizioni di utilizzo delle acque reflue, la Ditta dovrà preventivamente comunicarlo ad Arpae presentando domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all’impatto acustico

Dalla valutazione di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da Tecnico abilitato in Acustica ambientale, risulta sia il rispetto del limite assoluto di emissione diurno al confine di proprietà che il rispetto del limite differenziale al ricettore individuato. L’attività della Ditta risulta pertanto acusticamente compatibile con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l’attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l’installazione di nuove sorgenti sonore e/o l’incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.